

**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**  
**AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 LETT B) L. 247/2012**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini nella seduta del 20 aprile 2015 visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e l'art. 32 della medesima legge

ADOTTA

il seguente regolamento

**Articolo 1 - Natura e funzioni delle Commissioni**

Le Commissioni sono organi interni del Consiglio dell'Ordine. Ad esse vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materia o aree tematiche e svolgono funzioni consultive, conoscitive e referenti. Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale ed organizzativa, informando periodicamente il Consiglio e, comunque, agendo in conformità con i compiti istituzionali del Consiglio stesso.

Le Commissioni vengono istituite al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività professionale da parte dei propri iscritti ed allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, favorire la conoscenza reciproca e l'aggiornamento, oltre a consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine a supporto dell'esercizio professionale, promuovere lo studio, il dibattito e l'applicazione delle norme nell'ambito della professione forense.

La Commissione, configurandosi come un organo di carattere propositivo e consultivo all'attività del Consiglio dell'Ordine, può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri e di documenti.

Il consigliere Segretario dà pubblico avviso, nelle forme che riterrà opportune e comunque mediante pubblicazione nel sito web del C.O.A., dell'avvenuta istituzione delle Commissioni e dei nominativi dei singoli Commissari che la compongono.

**Articolo 2 - Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni**

Il Consiglio dell'Ordine delibera:

1. l'istituzione di una Commissione e contestualmente nomina uno o più consiglieri a far parte della Commissione stessa, individuando altresì il ruolo di consigliere coordinatore;
2. l'eventuale apertura delle commissioni alla partecipazione da parte degli iscritti;
3. la composizione della Commissione tra gli iscritti che ne abbiano fatta richiesta secondo le modalità di cui al successivo art. 5, previo parere del coordinatore.
4. l'eventuale scioglimento della Commissione prima della scadenza naturale, qualora fosse necessario.

### **Art. 3 - Insediamento e durata delle Commissioni**

Le Commissioni possono essere istituite in via permanente ovvero temporanea.

Le Commissioni si insediano ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la prima convocazione del Consigliere Coordinatore e, salvo eventuale scioglimento anticipato disposta dal Consiglio, proseguono i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine.

Gli scopi, i membri e le attività programmate possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio dell'Ordine, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

### **Articolo 4 – Commissioni**

Sono istituite le seguenti Commissioni:

- I. Affari penali (difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, gestione udienze penali, rapporti con gli uffici penali);
- II. Affari civili;
- III. Patrocinio a spese dello stato nelle cause civile e amministrative;
- IV. Formazione e accreditamento;
- V. Controllo Praticanti, Iscrizioni e Pratica Forense;
- VI. Processo Civile Telematico;
- VII. Mediazione civile e commerciale, negoziazione assistita e Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento;
- VIII. Orientamento giovani avvocati;
- IX. Immobile Ordine Avvocati Via Verdi;
- X. Fisco e Previdenza;
- XI. Antiriciclaggio e Anticorruzione.

### **Art. 5 - Composizione e funzionamento delle Commissioni**

Le Commissioni devono essere composte da almeno tre membri; il Consiglio determina, a propria discrezione, il numero dei partecipanti ad ogni Commissione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle stesse.

Possono essere ammessi alle Commissioni aperte alla partecipazione degli iscritti gli avvocati appartenenti all'Ordine di Rimini che intendano partecipare ai lavori, facendone richiesta all'Ordine, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 L. 274/2012, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento e che siano in regola con la quota di iscrizione annuale.

La richiesta di partecipazione alla Commissione dovrà essere inviata via mail all'indirizzo info@avvocati.rimini.it, e approvata dal Consiglio dell'Ordine, nonché dai Consiglieri della Commissione, previo parere del coordinatore della Commissione.

Non sarà consentita la partecipazione da parte dei membri esterni al consiglio dell'Ordine a più di una Commissione.

È ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo in qualità di esperti; essi sono invitati ai lavori dal Consiglio dell'Ordine d'intesa con il coordinatore della Commissione.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali.

I membri che non abbiano partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi, possono essere destituiti dalla Commissione.

Il Consiglio dell'Ordine potrà determinare il numero massimo dei componenti di ogni singola Commissione e non ammettere e/o escludere dalle Commissioni gli avvocati che con le loro condotte abbiano violato i doveri deontologici della professione forense o che abbiano assunto comportamenti contrari agli interessi o alle finalità delle Commissioni medesime.

#### **Art. 6 - Consigliere Coordinatore**

Contestualmente alla delibera di istituzione di una Commissione, il Consiglio dell'Ordine nomina un Consigliere Coordinatore, con il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l'attività della Commissione, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.

Convoca le riunioni della Commissione.

Decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine su richiesta del Coordinatore stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Il Coordinatore della Commissione ha funzione di rappresentanza della Commissione; opera in collegamento ed in sintonia con il Consiglio dell'Ordine.

Il coordinatore della Commissione traccia ed organizza il programma delle attività, delinea le funzioni, propone l'istituzione di sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica. Propone al Consiglio eventuali documenti o comunicazioni interne all'Ordine che il Consiglio provvederà ad approvare nella forma di proprio deliberato.

#### **Art. 7 - Aspetti economici**

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Coordinatore, delibera eventuali contributi economici, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.

#### **Art - 8 Riunione della Commissione**

La Commissione è convocata dal Consigliere Coordinatore, mediante e-mail.

Il Consigliere Coordinatore redige il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione all'uopo nominato.

Il verbale è approvato dalla Commissione, a maggioranza.